

SEZIONE COORDINATA DI PESARO E URBINO

OGGETTO: AVVIO DEL PROCEDIMENTO DI REVOCA DELL'AEP, CON LA CONSEGUENTE CANCELLAZIONE DALL'ALBO NAZIONALE DEGLI AUTOTRASPORTATORI ED ELIMINAZIONE DAL REN

VISTI gli artt. 18 e 20 della L. n. 298 del 6 giugno 1974 e ss. mm. ii., in tema di istituzione dell'Albo nazionale degli autotrasportatori di cose per conto di terzi, con specifico riferimento alle rispettive ipotesi di sospensione e cancellazione dall'Albo;

VISTI gli artt. 7 e 8 della L. n. 241 del 7 agosto 1990 e ss. mm. ii., in tema di comunicazione di avvio del procedimento;

VISTO il D.lgs. del 22 dicembre 2000 n. 395 e ss. mm. ii., rubricato "Attuazione della direttiva del Consiglio dell'unione europea n. 98/76/CE del 10.10.1998 (...) riguardante l'accesso alla professione di trasportatore su strada di merci e di viaggiatori (...)";

VISTO il D.lgs. del 21 novembre 2005 n. 284 e ss. mm. ii., che riordina, fra l'altro, il Comitato centrale per l'Albo nazionale degli autotrasportatori;

VISTO l'art. 32 della legge 18 giugno 2009, n. 69, rubricato "eliminazione degli sprechi relativi al mantenimento di documenti in forma cartacea";

VISTO il Regolamento (CE) n. 1071/2009, "Attività di trasportatore su strada", del Parlamento europeo e del Consiglio del 21 ottobre 2009 e ss. mm. ii., che stabilisce norme comuni sulle condizioni da rispettare per esercitare l'attività di trasportatore su strada e abroga la direttiva 96/26/CE del Consiglio;

VISTO il D.L. 09 febbraio 2012 n. 5, come modificato dalla Legge di conversione n. 35 del 4 aprile 2012, rubricato "disposizioni urgenti in materia di semplificazione e sviluppo" che, in particolare, con l'art.11 comma 6 bis, ha incluso nell'ambito di applicazione del Regolamento CE 1071/2009 le imprese operanti con veicoli a motore, singoli o con complessi di veicoli, di massa complessiva a pieno carico superiore a 1,5 tonnellate, ed ha precisato che le condizioni da rispettare per l'esercizio della professione di trasportatore su strada siano quelle previste dal citato regolamento, come individuate nel D.D. del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti del 25 novembre 2011;

VISTO l'art. 1, comma 92 della legge 27 dicembre 2013, n. 147 (legge di stabilità 2014) con il quale, a modifica ed integrazione dell'art. 9, comma 2 del decreto legislativo 21 novembre 2005, n. 284, si dispone che il Comitato Centrale per l'Albo nazionale degli autotrasportatori è tenuto, tra l'altro, a "verificare l'adeguatezza e regolarità delle imprese iscritte in relazione alle modalità concrete di svolgimento dell'attività economica ed alla congruità fra il parco veicolare e il numero dei dipendenti autisti, nonché alla regolarità della copertura assicurativa dei veicoli, anche mediante l'utilizzazione dei dati presenti nel CED presso il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti e dei collegamenti telematici fra i sistemi informativi dell'INAIL, dell'INPS e delle Camere di commercio" nonché, ai sensi dell'art. 9, comma 2, lett. l-quater del citato decreto legislativo, "svolgere attività di controllo sulle imprese iscritte, al fine di garantirne la perdurante e continua rispondenza ai requisiti previsti per l'esercizio della professione come definiti ai sensi del Regolamento (CE) n. 1071/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio del 21 ottobre 2009":

VISTO l'art. 1, comma 94 della legge 27 dicembre 2013, n. 147 (legge di stabilità 2014) che dispone che le funzioni relative alla cura e alla gestione degli Albi provinciali degli autotrasportatori di cose per conto di terzi siano svolte dagli Uffici periferici del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti;



SEZIONE COORDINATA DI PESARO E URBINO

VISTO il D.P.C.M. dell'8 gennaio 2015, in tema di trasferimento di funzioni in materia di tenuta degli albi provinciali degli autotrasportatori dalla Province agli Uffici periferici del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti, ai sensi dell'articolo 1, comma 94, della L. n. 147/2013;

VISTO il Regolamento (UE) 2020/1055 "Modifica dei regolamenti (CE) n. 1071/2009, (CE) n. 1072/2009 e (UE) n. 1024/2012" del Parlamento europeo e del Consiglio del 15 luglio 2020 per adeguarli all'evoluzione del settore del trasporto su strada;

VISTO il D.P.C.M. del 23 dicembre 2020, n. 190 "Regolamento recante l'organizzazione del Ministero delle infrastrutture e della mobilità sostenibili" e, in particolare, l'art. 6, comma 8;

VISTO il Decreto dirigenziale numero 145 dell'8 aprile 2022, per l'attuazione delle modifiche introdotte ai Regolamenti (CE) n. 1071/2009 e (CE) n. 1072/2009 con il Regolamento (UE) 2020/1055 in materia di accesso alla professione ed al mercato del trasporto su strada, e la relativa Circolare prot. numero 3738 del 13 maggio 2022 per l'attuazione di tale decreto;

VISTA, da ultimo, la Circolare Protocollo n° 2871 del 7 dicembre 2022 avente ad oggetto "art. 9, comma 2, lett. l-ter e l-quater del decreto legislativo 21 novembre 2005, n. 284 così come modificato dell'art. 1, comma 92 della legge 27 dicembre 2013, n. 147 (legge di stabilità 2014). Verifiche della regolarità delle imprese iscritte all'Albo nazionale degli autotrasportatori di cose per conto di terzi - Disposizioni Operative inerenti alle attività, ai procedimenti e ai provvedimenti da attuare in esito alle verifiche di regolarità"

CONSIDERATO che, nell'ambito dell'esercizio dell'attività di verifica, ai sensi dell'art. 9, comma 2, lett. l-ter e l-quater del decreto legislativo 21 novembre 2005, n. 284, il Comitato Centrale ha effettuato apposite verifiche telematiche volte ad accertare la regolarità, quanto a requisiti e condizioni, delle imprese iscritte all'Albo degli autotrasportatori;

VALUTATO che n. <u>48 imprese</u>, di cui all'allegato elenco, non risultano essere in possesso dei requisiti necessari a mantenere l'autorizzazione all'esercizio della professione, in quanto <u>risultano</u> <u>cancellate/cessate dal Registro delle imprese o liquidate/in liquidazione</u>, ai sensi dell'art. 20 L. 298/74 e dell'art. 13 reg. (CE) 1071/2009 e ss. mm. ii.;

CONSIDERATO infatti che la perdita del requisito dell'iscrizione al registro imprese determina il venir meno in modo irrimediabile del requisito di stabilimento di cui all'art. 3, lettera a), del Regolamento CE n.1071/2009, nonché la capacità giuridica di agire e la conseguente possibilità di esercitare l'attività di impresa che, pertanto, deve ritenersi di fatto cessata integrando così l'ipotesi di cui all'art. 20, comma 1, numero 2 della legge 6 giugno 1974 n. 298;

RILEVATO che, parimenti, lo stato di liquidazione dell'impresa, così come risultante dal Registro delle imprese, comporta di fatto la cessazione dell'attività d'impresa ai sensi e per gli effetti dell'art. 20, comma 1, numero 2 della legge 6 giugno 1974 n. 298;

RITENUTO per l'effetto che, alla luce di quanto innanzi rappresentato, è necessario avviare, ai sensi degli artt. 7 e 8 della L. 241/90, il procedimento di revoca dell'Autorizzazione all'esercizio della Professione di



Ufficio della Motorizzazione Civile di Ancona

SEZIONE COORDINATA DI PESARO E URBINO

trasportatore su strada di merci con eliminazione dal Registro elettronico nazionale (REN) e di cancellazione dall'Albo nazionale degli Autotrasportatori nei confronti dell'impresa in indirizzo, in quanto le circostanze sopra rilevate comportano di fatto la cessazione dell'attività;

COMUNICA

- l'avvio del presente procedimento di revoca dell'Autorizzazione all'esercizio della Professione di trasportatore su strada di merci con eliminazione dal Registro elettronico nazionale (REN) e di cancellazione dall'Albo nazionale degli Autotrasportatori, in considerazione dell'elevato numero dei destinatari, mediante pubblicazione sui siti www.alboautotrasporto.it e www.alboautotrasporto.it e www.alboautotrasporto.it e www.alboautotrasporto.it e
 - a. l'Amministrazione competente è l'UMC Ancona Sezione Coordinata di PESARO e URBINO;
 - **b.** il procedimento ha ad oggetto la revoca dell'autorizzazione all'esercizio della professione di autotrasportatore su strada, con contestuale cancellazione all'Albo provinciale degli autotrasportatori ed eliminazione dell'iscrizione al REN;
 - c. del suddetto procedimento è responsabile l'Ufficio autotrasporto Merci/Persone, incardinato presso l'UMC AN, Sezione Coordinata di Pesaro e Urbino, che precede e che la persona Responsabile del procedimento è dr. ing. Roberto DANIELI. Inoltre, il domicilio digitale (PEC) dell' Amministrazione competente è il seguente: umc-pesaro-urbino@pec.mit.gov.it;
 - **d.** può essere presa visione degli atti di interesse della procedura di verifica di regolarità, effettuata ai sensi dell'art. 9, comma 2, lett. l-ter e l-quater decreto legislativo 21 novembre 2005, n. 284:
 - a. per via telematica tramite l'apposita applicazione "gestione istruttoria" presente sul Portale dell'Albo degli autotrasportatori all'indirizzo web: https://www.alboautotrasporto.it/web/portale-albo/servizio-gestione-istruttoria;
 - b. mediante presa visione e/o estrazione di copia degli atti di interesse presso l'ufficio di cui alla lettera c), nei giorni di martedì e giovedì, dalle ore 8,30 alle ore 12,00. L'Ufficio autotrasporto Merci/Persone può essere contattato telefonicamente al n. 0721 281813 tasto 3 ovvero via e-mail all'indirizzo autotrasporto.upps@mit.gov.it;
- a. l'assegnazione alle imprese di all'allegato elenco del termine di 30 (trenta) giorni per far pervenire le proprie deduzioni in merito al presente procedimento, avvertendo che, scaduto il predetto termine in mancanza di idonee controdeduzioni e, comunque, qualora venga accertata la effettiva perdita da parte dell'impresa dei requisiti di cui in premessa, l'Ufficio procederà ad assumere un espresso provvedimento di revoca dell'AEP autorizzazione all'esercizio della professione con contestuale cancellazione all'Albo provinciale degli Autotrasportatori di cose per conto di terzi ed eliminazione dell'iscrizione al REN.

Il Dirigente Ing. Roberto Danieli firmato digitalmente



SEZIONE COORDINATA DI PESARO E URBINO

Codice Univoco Impresa	Denominazione sociale	Dato Fiscale
PS5500161J	MARIANI & C.	159260413
PS5500778C	MARINI BRUNO	MRNBRN37C25H809C
PS5502100Q	LUCHETTI VALERIO	LCHVLR48B19G479R
PS5502452C	AUTOTRASPORTI F.LLI POLIDORI	705970416
PS5502623F	UGUCCIONI ANGELO	GCCNGL55L11C830F
PS5502850P	VERGARI GIUSEPPE	VRGGPP54C19E785W
PS5503068P	STEFANELLI ISIDORO	STFSDR61T17F450Y
PS5503342N	RINCICOTTI & ORCIANI	245830419
PS5503396D	AUTOTRASPORTI DI PEZZOLESI FOSTER & C.	1124670413
PS5503613E	SIDERI AMOS	SDRMSA57R31D541U
PS5503786C	VANNUCCI ANDREA	VNNNDR63H22F136P
PS5503936S	SCHIAVI CLAUDIO	SCHCLD57T06D969K
PS5503982Z	PANZIERI LORIS	PNZLRS62E11G479Q
PS5504252M	BORGHESI E SERRA DI BORGHESI MARCO E C.	187500418
PS5504328R	NICOLINI VALERIO	NCLVLR48D02C830S
PS5504491W	MAZZOLI ANNA	MZZNNA64H60L500L
PS5504510C	ZBAITA MUSTAPHA	ZBTMTP66S01Z330S
PS5504538C	PALANCA FABIO E FABBRI DANIELE	2013650417
PS5504615H	ALONSO MARICELYS	LNSMCL74C47Z504V
PS5504656J	DE LUCA CARMINE MARCO	DLCCMN75H10E514U
PS5504670U	SEHILI SEGHIR	SHLSHR67D03Z301N
PS5504728J	STODUTO PIETRO	STDPTR74E04I158Z
PS5504768S	MORECI PAOLO	MRCPLA64L15A366U
PS5504799J	MEO EXPRESS PICCOLA SOCIETA' COOPERATIVA A R.L.	2077910418
PS5504856B	OILTRA	1632910517
PS5504959J	NANNI GIOVANNI	NNNGNN59P01F137M
PS5504997Z	SANCHIONI SANZIO	SNCSNZ54B13G479F
PS5505006C	DE ANGELIS AGOSTINO	DNGGTN73A16H958B
PS5505007D	MULESHKU SHKELZEN	MLSSKL72C23Z100B
PS5505018F	ACHAR MUSTAPHA	CHRMTP69D09Z330T
PS5505101G	LUDOVICO CHRISTIAN	LDVCRS74B27G479Y
PS5505135Z	CHRITI MOURAD BEN ROMDHANE	CHRMRD66L23Z352P
PS5505183S	I S F LOGISTICA	2208970414
PS5505200X	CIDRI FIQIRI	CDRFQR67P01Z100R
PS5505323D	PIANOSI ANDREA	PNSNDR74T10G479P
PS5505333F	MONTEFELTRO NATURA	2202380412
PS5505352J	GE-CAPITAL SERVICE	2324940416

PS5505359Z	TRE ELLE	2289130417
PS5505361K	FRASANCHIN DANIELA	FRSDNL56S68F205Z
PS5505364N	MANONI ANGELO	MNNNGL56B15F581T
PS5505472B	PIERI ALEX	PRILXA85E18C357D
PS5505525Y	T.S. SERVICE DISTRIBUZIONI DI SALUCCI THOMAS & C.	2476170416
PS5505551A	TRASPORTI E LOGISTICA F.LLI GIUNTA	2498900410
PS5505585V	AUTOTRASPORTI DARPETTI	1188840415
PS5505687B	G.P. SERVICE	2573620412
PS5505726H	OLAM TRANSPORT SOCIETA' COOPERATIVA	2621620414
PS5505740T	LOUIS & CO. MULTISERVICES S.R.L.S.	2641400417
PS5505813Z	FIRST AID ONE ITALIA COOPERATIVA SOCIALE	6771851216